

STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto va a sostituire lo Statuto n° Prot. 7495 del Repertorio del 2094 della Raccolta-Atto Costitutivo dell'Associazione SS. Sacramento Distretto Corpo di Cava, rogato il 25/03/1981, registrato a Salerno il 09/04/1981 al n.°3372 e trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Salerno.

STATUTO SS. SACRAMENTO

DENOMINAZIONE – SCOPI – DURATA

ART. 1 E' costituito un sodalizio denominato "ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE ARCHIBUGIERI SS. SACRAMENTO" del Distretto Corpo di Cava, già riconosciuto come Ente di Rilievo Regionale con Atto Deliberativo n.1205 del 13/03/95, in attuazione dell'art. 2 della L. Reg. n. 49 del 06/05/85.

L'Associazione, fondata nel 1969, ha sede in Cava de' Tirreli al viale Crispi 46.

Essa è apolitica e non ha fini di lucro (NON-PROFIT).

La sua durata è illimitata e l'Assemblea ne determina lo scioglimento.

I suoi colori sono il bianco, il nero e il rosso abbaziale.

ART. 2 Lo scopo del sodalizio è tenere in vita con amore e dedizione e far conoscere sempre di più l'antica e suggestiva tradizione storico-religiosa di Cava de' Tirreni.

Tale scopo si consegue attraverso:

a) la partecipazione annuale ai festeggiamenti del SS. Sacramento ed alla Disfida dei Trombonieri;

b) la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

c) l'organizzazione di conferenze, mostre e concorsi e la promozione di iniziative di carattere editoriale volte a stimolare l'interesse culturale alle tradizioni locali.

Il sodalizio potrà svolgere tutte le attività sopra elencate, nonché quelle ad esse direttamente connesse o affini al suo scopo; potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari ed utili al perseguimento dello scopo stesso e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ad esso.

SOCI

ART. 3 Possono far parte del sodalizio uomini e donne, purché abbiano compiuto i 14 anni di età; per tutti è richiesta integrità fisica e psichica e condotta irreprensibile; per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'adesione al sodalizio è a tempo indeterminato e non può essere, quindi, disposta per un periodo temporaneo.

La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 4 I soci si suddividono in tre categorie:

SOCI ONORARI;
SOCI ORDINARI;
SOCI AFFILIATI.

I soci onorari sono coloro che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari; essi non hanno diritto al voto e non sono soggetti al pagamento delle quote associative.

I soci ordinari sono coloro che partecipano normalmente alle attività associative e contribuiscono al mantenimento del sodalizio mediante il pagamento di una quota mensile.

I soci affiliati sono coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età; essi, pur partecipando normalmente alle attività associative e pur dovendosi considerare su un piano di parità sociale rispetto ai soci ordinari, non hanno diritto al voto, che verrà loro riconosciuto al raggiungimento della maggiore età, con il conseguente passaggio nella categoria dei soci ordinari.

ART. 5 Nell'ambito del sodalizio è prevista la distinzione in tre settori:

ARCHIBUGIERI (TROMBONIERI);
MUSICI;
FIGURANTI.

ART. 6 I soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed i regolamenti, a cooperare per le sempre migliori sorti del sodalizio, a contenere con saggezza il contrasto campanilistico esistente tra i Gruppi similari cittadini ed a comportarsi sempre esemplarmente, sia all'interno che all'esterno del sodalizio.

ART. 7 La domanda di ammissione, contenente generalità ed indirizzo, debitamente firmata e corredata da certificato medico di sana e robusta costituzione, deve essere indirizzata al Presidente; per i minorenni è necessaria l'autorizzazione specifica di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve specificare in quale settore intende partecipare; per il settore Archibugieri (Trombonieri) è obbligatorio aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di arma propria, efficiente e regolarmente denunciata.

ART. 8 La domanda di ammissione viene affissa all'albo murale della sede del sodalizio il giorno stesso della sua presentazione, onde dare modo ai soci di manifestare, per iscritto, al Consiglio Direttivo i motivi che possano impedirne l'accettazione. Ogni domanda deve essere presa in esame al più presto possibile e comunque non oltre sessanta giorni dal ricevimento.

ART. 9 Sull'ammissione del nuovo socio delibera a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. La decisione di rifiuto o di accoglimento da parte del Consiglio Direttivo è inappellabile e non deve essere motivata. Trascorso un anno, l'aspirante non accolto può proporre nuova domanda.

ART. 10 Ogni socio può recedere dal sodalizio facendo pervenire per iscritto le sue dimissioni al Consiglio Direttivo.

ART. 11 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta l'espulsione di un socio qualora venga a conoscenza di circostanze che rendano il comportamento del socio incompatibile con gli scopi del sodalizio e qualora vengano meno i requisiti di ammissione previsti

dall'articolo 3. Al socio espulso il Consiglio Direttivo non è tenuto a concedere il nulla osta per l'iscrizione ad un altro sodalizio.

Il socio può appellarsi contro il provvedimento disciplinare entro trenta giorni ricorrendo al Collegio dei Probiviri o Saggi.

ART. 12 Colui che cessa di essere socio, per dimissioni o per espulsione, perde ogni e qualsiasi diritto nei riguardi del sodalizio e del suo patrimonio, con effetto dalla data della deliberazione e senza diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo; dovrà inoltre restituire, pena eventuali azioni legali nei suoi confronti, tessera, distintivo, insegne, divise e quant'altro di proprietà del sodalizio a lui affidato.

ART. 13 Il socio, pena l'espulsione immediata, non potrà far parte di Associazioni o Gruppi similari cittadini, né collaborare con essi, se non occasionalmente e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 Ciascun socio contribuisce con una quota mensile, stabilita annualmente dall'Assemblea, alle necessità del sodalizio. Il socio che non adempie a tale obbligo per tre mesi consecutivi è sospeso; trascorsi ulteriori tre mesi dall'accertata morosità e dal conseguente, automatico provvedimento di sospensione, da notificarsi all'interessato, il socio che non abbia regolarizzato la propria posizione è automaticamente espulso. Ciascun socio è altresì tenuto a partecipare ad un numero minimo (stabilito annualmente dall'Assemblea) di manifestazioni di carattere nazionale o internazionale.

ART. 15 E' esentato dal pagamento della quota associativa solo il socio che adempie agli obblighi di leva.

PATRIMONIO

ART. 16 Il patrimonio del sodalizio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) quote associative;
- c) contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rimborsi;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- g) avanzi netti di gestione;
- h) ogni altro tipo di entrata.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del sodalizio; i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del sodalizio; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie del sodalizio.

Il fondo di dotazione iniziale è dato dall'avanzo di gestione alla data di approvazione del presente statuto.

ART. 17 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del sodalizio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ART. 18 Gli importi delle quote di iscrizione e l'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività associative vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 19 Le risorse economiche sono amministrate dal Consiglio Direttivo, che ne può disporre per l'esplicazione delle attività del sodalizio e ne risponde di fronte all'Assemblea. Tutte le scritture contabili ed i registri sono sempre a disposizione dei soci affinché possano prenderne visione.

ART. 20 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico-finanziario, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di gennaio di ogni anno. Esso deve essere depositato presso la sede del sodalizio ed affisso all'albo murale nei quindici giorni precedenti la seduta affinché possa essere consultato da ogni associato.

ORGANI DEL SODALIZIO

ART. 21 Sono organi del sodalizio:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) I Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri o Saggi.

Tutte le cariche sono gratuite.

Possono essere liberamente eletti alle cariche sociali tutti i soci ordinari.

E' fatto divieto ai soci di candidarsi contemporaneamente all'elezione di più organi del sodalizio.

Hanno diritto al voto per l'elezione degli organi del sodalizio tutti i soci ordinari che abbiano almeno un anno di anzianità.

ASSEMBLEA

ART. 22 L'Assemblea è sovrana; essa è composta dai soci del sodalizio e può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 23 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci a gennaio di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'approvazione del rapporto annuale del Consiglio Direttivo. Essa, inoltre, viene convocata nel marzo di ogni anno per la stesura e l'approvazione delle attività dell'anno sociale. L'Assemblea ordinaria provvede, inoltre, ad approvare il regolamento interno ed a deliberare su materie ed argomenti di ordinaria amministrazione.

ART. 24 L'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, da almeno i due terzi dei soci o dai Revisori dei Conti mediante domanda scritta motivata. Essa delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento del sodalizio, oltre che su materie ed argomenti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

ART. 25 La convocazione avviene mediante invito ai soci a mezzo posta ordinaria o recapito a mano con firma di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data fissata; essa deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora della prima e seconda convocazione e la sede della riunione.

ART. 26 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 27 Ciascun socio, salvo il divieto per i soci affiliati di cui all'art.3, ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; per le modifiche dello statuto è richiesta, tuttavia, la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità decide il Presidente con il suo voto.

ART. 28 L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del sodalizio; l'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario devono sottoscrivere il verbale finale nel quale vengono constatate le relative deliberazioni. I verbali, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dai soci. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i quindici giorni successivi alla sua approvazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 29 Il Consiglio Direttivo (C.D.) sovrintende a tutte le attività del sodalizio, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, applica i provvedimenti disciplinari secondo i criteri fissati da un regolamento interno da emanarsi, stimola nuove iniziative, promuove le attività del sodalizio, provvede a tutto quanto occorra per la vita dello stesso, vaglia le richieste di partecipazione a manifestazioni extracittadine e ne stabilisce, di volta in volta, i rimborsi necessari per far fronte alle spese.

ART. 30 Il C.D. , nella sua prima riunione, provvede a stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la sicurezza individuale e collettiva, propria e verso terzi, riguardante persone e cose inerenti alle attività istituzionali del sodalizio.

ART. 31 Il C.D. , composto dai soci, nativi o residenti cavesi, con almeno due anni di anzianità, liberamente eletti, è composto da sette membri.

In seno al C.D. vengono assegnate le seguenti cariche:

a) PRESIDENTE;

b) VICE PRESIDENTE;

c) SEGRETARIO;

d) CAPITANO;

e) TESORIERE;

f) ADDETTO AL PATRIMONIO;

g) ADDETTO ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI.

- ART. 32** I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti. All'assegnazione delle loro cariche procede il C.D. con delibera a maggioranza nel corso della prima seduta. Ciascun incaricato può a sua volta, sotto la propria responsabilità, richiedere la collaborazione di altri soci, previa approvazione del C.D. I collaboratori possono partecipare al C.D. ma non possono prendere decisioni.
- ART. 33** Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre sedute consecutive è ritenuto dimissionario.
- ART. 34** Ogni membro del C.D. può rassegnare in qualsiasi momento le dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al C.D. Il dimissionario cessa dal suo ufficio con la deliberazione del C.D. che ne accetta le dimissioni. Qualora un Consigliere cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella stessa carica il primo dei non eletti; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno quattro Consiglieri tra quelli originariamente eletti, il C.D. è automaticamente decaduto.
- ART. 35** Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale la parte che prende il voto del Presidente.
- ART. 36** Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del sodalizio; egli inoltre, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.
Il Presidente, inoltre, convoca e presiede il C.D. e l'Assemblea ordinaria; sovrintende al regolare funzionamento di tutti gli organi del sodalizio e, in collaborazione col Segretario, ne cura le pubbliche relazioni.
- ART. 37** Il Vice Presidente adempie alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
- ART. 38** Il Segretario provvede all'organizzazione ed all'espletamento di ogni servizio di segreteria; cura, con il Presidente, le pubbliche relazioni; redige i verbali di Assemblea e di Consiglio e ne custodisce i registri; tiene aggiornato il registro dei soci; cura la corrispondenza.
- ART. 39** Il Capitano è il comandante della compagnia ed è l'istruttore che cura l'addestramento e la parte coreografica dei settori folkloristici. Deve essere persona capace con attitudini non solo al comando, ma soprattutto all'intesa concorde tra tutti i membri del "Gruppo". Egli è responsabile dell'istruzione tecnica dei componenti e riferisce mensilmente al C.D. Nomina i responsabili preposti ai vari settori. Si fa carico dell'esemplare comportamento di ciascuno e propone al C.D. gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi secondo i criteri fissati dal regolamento interno.
- ART. 40** Il Tesoriere si occupa in particolare di tutte le operazioni finanziarie; provvede ad incassare e ad effettuare i pagamenti approvati dal C.D. ; tiene i libri e le scritture contabili; redige i bilanci. Non possono ricoprire tale carica coloro che abbiano rapporti di debito o di credito col sodalizio, coloro che siano stati condannati per reati contro il patrimonio e coloro che abbiano un vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- ART. 41** L'Addetto al Patrimonio si occupa delle divise, degli accessori dei tamburi, vessilli e quant'altro occorra per l'attività folkloristica del sodalizio. Di tutto quanto affidatogli

tiene apposito registro. Fornisce la divisa e gli accessori ad ogni componente dei settori folkloristici del sodalizio, all'inizio delle manifestazioni.

All'atto del ritiro si renderà conto dello stato di usura e degli eventuali danni, denunciando al C.D. le responsabilità da addebitare a colui o coloro che avranno custodito negligenemente il patrimonio loro affidato.

E' inoltre responsabile della sede, delle pulizie e del patrimonio non vestiario del sodalizio.

ART. 42 L'Addetto alle Attività Ricreative e Culturali cura tutte le attività di svago del sodalizio; organizza tornei, dibattiti, mostre, tavole rotonde; cura la redazione del giornale di gruppo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 43 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri liberamente eletti, che possono essere scelti anche al di fuori dei soci; esso resta in carica per due anni. Il Collegio adempie alle sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa del sodalizio e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione, il collegio provvede ad eleggere nel suo seno il proprio Presidente.

Non possono far parte di tale Collegio coloro i quali abbiano rapporti di debito o di credito col sodalizio e coloro che siano stati condannati per reati contro il patrimonio. Qualora uno dei componenti il Collegio cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Revisori originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

Vi è incompatibilità tra la carica di Revisore dei Conti e quella di Consigliere.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 44 Il Collegio dei Proviviri o Collegio dei Saggi è composto da tre membri con almeno tre anni di anzianità liberamente eletti; esso resta in carica per due anni.

Il Collegio dei Proviviri adempie alle funzioni ispettive di ordine sociale nei confronti del Consiglio Direttivo. Ratifica o respinge, dietro eventuale opposizione, le punizioni o le espulsioni che il C.D. propone. Ha facoltà di ascoltare le parti in causa e stabilire, in seno al Collegio, gli eventuali provvedimenti. Il Collegio si riunisce esclusivamente su richiesta delle parti interessate. In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente, che è anche il custode del registro delle relative deliberazioni.

Non possono far parte di tale Collegio coloro che siano stati riconosciuti colpevoli dall'autorità giudiziaria di reati contro l'ordine pubblico ed il buon costume e coloro che siano stati colpiti da quei provvedimenti disciplinari riconosciuti ostativi per tale carica dal regolamento interno.

Qualora uno dei componenti il Collegio cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Proviviri originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

Esiste l'incompatibilità con gli altri organi del sodalizio.

CONSIGLIO ELETTORALE

ART. 45 Il Consiglio Elettorale (formato da un Presidente e da due scrutatori) è nominato:

- a) dall'Assemblea ordinaria alla naturale scadenza del mandato degli organi del sodalizio;
- b) dall'Assemblea straordinaria in caso di decadenza anticipata di uno degli organi del sodalizio.

I componenti il Consiglio Elettorale devono essere nominati esclusivamente tra i soci ordinari e non possono candidarsi alle elezioni degli organi del sodalizio.

Al Presidente del Consiglio Elettorale compete l'ordinaria amministrazione del sodalizio nel periodo che intercorre fino alla nomina del nuovo C.D. Egli, inoltre, è tenuto ad indire le elezioni entro il termine massimo di trenta giorni dal suo insediamento.

Il Presidente del seggio elettorale, unitamente agli scrutatori, prende possesso dell'ufficio elettorale tre giorni prima delle elezioni e cessa le sue funzioni all'atto della nomina del nuovo C.D. , del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

REGOLAMENTO

ART. 46 Il regolamento, proposto da apposita commissione o dal C.D. , determina ed integra le norme di procedura ed attuazione del presente statuto; esso dovrà essere approvato dall'Assemblea con delibera a maggioranza.

INTERPRETAZIONI DELLO STATUTO

ART. 47 Qualora dovessero sorgere dubbi relativamente all'interpretazione del presente statuto, sino a che sull'argomento non si pronunci l'Assemblea debitamente richiesta, è vincolante il parere del Presidente.

SCIoglimento-DEVOLUZIONE

ART. 48 Lo scioglimento del sodalizio è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti od Associazioni che perseguono gli stessi scopi del sodalizio o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LEGGE APPLICABILE

ART. 49 Per quanto non previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle disposizioni previste dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia di associazionismo in quanto applicabili.